PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 12

Provvidenze per gli alunni, profughi

Gli alunni ed i candidati provenienti dalle scuole ed istituti indicati nel primo comma del precedente art. 10, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneita' abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole o negli istituti del territorio metropolitano. A tal fine, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, saranno stabiliti la scuola e la classe alle quali possono essere ammessi gli studenti profughi dalla Libia, tenuto conto della diversita' degli ordinamenti scolastici. Speciali corsi di recupero o di adattamento potranno essere organizzati al fine di armonizzare la preparazione degli studenti profughi ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento delle scuole di provenienza. Gli alunni ed i candidati che in sede di scrutinio finale o nella prima sessione di esami di idoneita' siano stati ammessi a riparare una o piu' materie, sono esonerati, ai fini dell'iscrizione alla corrispondente classe successiva, dal sostenere le relative prove di riparazione. Anche per detti alunni e candidati potranno essere organizzati i corsi di recupero o di adattamento di cui al secondo comma del presente articolo. Possono essere istituite sessioni speciali di esami di idoneita' o di integrazione riservati ai profughi che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia. L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneita' del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso e' sostenuto. Potra' inoltre essere istituita una sessione speciale di esame di maturita', riservata ai profughi che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia. L'esame si svolgera' secondo le procedure e la modalita' di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119. Le commissioni giudicatrici saranno costituite di regola con professori gia' in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statale in Libia. I candidati di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dello esame colloquio.

Versione in vigore dal 28 agosto 1970, non più in vigore dal 27 ottobre 1970 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-12-provvidenze-per-gli-alunni-profughi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it